



Prot. N.

(CITARE NELLA RISPOSTA)

ISTRUZIONI OPERATIVE

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE SARDEGNA

VIA PESSAGNO, 4

09126 CAGLIARI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)

P.C. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021.

Sommario

1	PREMESSA	4
2	QUADRO NORMATIVO	5
2.1	Base giuridica unionale	5
2.2	Documenti di lavoro	8
2.3	Normativa nazionale	8
□	Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U.) 9	
□	Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 "Art. 43 e ss. del Reg. (UE) 12	
3	DEFINIZIONI	13
4	CAMPO DI APPLICAZIONE	17
4.1	Ambito territoriale	18
5	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	18
5.1	Individuazione grafica dell'azienda agricola.....	18
5.2	Domanda in modalità grafica	19
5.3	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto.....	21
5.4	Piano di coltivazione	21
5.5	Contenuto del piano di coltivazione grafico	21
6	TIPOLOGIA DI DOMANDA	22
6.1	Domanda iniziale	22
6.2	Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014.....	23
6.3	Domanda di modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 24	
6.4	Domanda di modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014	24
6.5	Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) 24	
6.6	Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) 25	
7	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	26
7.1	Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013	26
7.2	Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)	27
8	MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN	27
8.1	Configurazione delle misure di Sviluppo Rurale su sistema SIAN (VCM)...	27

8.2	Predisposizione parametri.....	27
8.3	Istruttoria preliminare	28
8.4	Soggetti accreditati	28
8.5	Compilazione, stampa e rilascio delle domande.....	28
8.6	Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	28
9	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	29
	L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:	
		30
10	INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	30
11	CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'	30
☐	aziende non selezionate a campione	30
☐	aziende facenti parte del campione.....	31
12	CONTROLLI AMMINISTRATIVI	31
12.1	Agricoltore in Attività	32
12.2	Mantenimento attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola	32
12.3	Superfici non agricole	32
12.4	Controllo misura 11 – agricoltura biologica.....	33
12.5	Controllo misura 10 – Produzione Integrata	33
12.6	Uso oggettivo.....	33
12.7	Orientamento tecnico-economico (OTE)	33
13	CONTROLLI IN LOCO	34
13.1	Estrazione del campione delle domande.....	34
13.2	Rispetto della percentuale minima	34
13.3	Aumento dei controlli	35
14	CONDIZIONALITÀ	35
14.1	Scheda di condizionalità	36
15	DEMARCAZIONE.....	37
15.1	Demarcazione tra I e II pilastro – aiuti accoppiati art. 52 e greening art. 43 del reg. (UE) 1307/2013	37
15.2	Demarcazione tra II pilastro e OCM vino.....	38
15.3	Demarcazione tra II pilastro e OCM ortofrutta	38
16	CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	38
16.1	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell'art. 19bis del Reg. UE 2016/1393 – Misure connesse alla superficie	38

16.2	Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure connesse agli animali	40
16.3	Calcolo dell'esito per le piante.....	41
16.4	Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto degli impegni e di altri criteri di ammissibilità	42
16.5	Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco	43
17	ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA.....	43
18	REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	44
18.1	Documentazione antimafia	44
18.2	Modalità di pagamento.....	45
18.3	Procedure di recupero di somme indebitamente percepite.....	46
18.4	Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS..	46
19	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	47
19.1	Pubblicazione dei pagamenti.	49
20	ACCESSO AGLI ATTI.....	49
21	CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	50
22	ALLEGATI.....	51

1 PREMESSA

Le presenti Istruzioni Operative si applicano alle domande di sostegno e alle domande di pagamento della campagna 2021, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, di seguito denominate “domande”, riguardanti impegni derivanti dalla programmazione 2014/2020 (Reg. UE 1305/2013).

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali. Tale obbligo riguarda anche le domande da presentare nell'ambito del secondo Pilastro.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente fornisca loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e s.m.i. e, mutatis mutandis, nelle Istruzioni Operative di AGEA n. 18 del 20 aprile 2017.

2 QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2021.

2.1 Base giuridica unionale

- **Regolamento (CE) n. 834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
- **Regolamento (CE) n. 889/2008** della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- **Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013** della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica.
- **Reg. (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- **Reg. (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Reg. (UE) n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- **Reg. (UE) n. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014** della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014** della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- **Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014** della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015** della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015** della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

- **Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393** della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- **Regolamento (CE) n. 1760/2000** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- **Regolamento (CE) n. 1082/2003** della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- **Regolamento (CE) n. 21/2004** del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- **Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus)** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020** recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
- **Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020** che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19
- **Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23**

dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

2.2 Documenti di lavoro

- DSCG/2014/39 Final - Rev 1 - Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of regulation (EU) 1306/2013.
- DS/EGDP/2015/02 Final - Guidance document on the implementation by member states of permanent grassland provisions in the context of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment (greening).

2.3 Normativa nazionale

ARGEA Organismo Pagatore fa proprie le istruzioni operative di AGEA OP, richiamate nelle presenti istruzioni operative, ad integrazione delle medesime.

- **Legge 241/90** e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- **D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- **D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001)** "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57";
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003)** "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- **D.Lgs. 7-3-2005 n. 82** - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.

- **Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182** (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.
- **DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262:** disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006)** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
- **Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007)** "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali".
- **LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205** – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" in vigore dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".
- **LEGGE 1° dicembre 2018, n. 132** – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- **Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U.**

n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.

- **D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11** (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”.
- **Deliberazione AGEA del 24 giugno 2010** (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di AGEA”.
- **LEGGE 13 agosto 2010, n. 136** - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- **D.Lgs. 30-12-2010 n. 235** - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.
- **D.P.C.M. 22-7-2011** - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- **DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5**: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
- **DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- **D.M. prot. n. 6513** del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 162** del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

- **D.M. n. 1420** del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- **D.M. prot. n. 1922** del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- **Decreto-legge n. 2** del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- **DPCM n. 33** del 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021
- **D.M. n. 2588** del 20 marzo 2020, pubblicato in GU n. 18 del 4 maggio 2020 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.
- **Decreto-legge n. 183** del 31 dicembre 2020, c.d. "Mille Proroghe" pubblicato in G.U. n. 323/2020
- **AGEA.2017.47103** del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
- **Circolare ACIU.2014.91** del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- **Circolare ACIU.2014.702** del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
- **Circolare ACIU.2014.812** del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014.
- **Istruzioni Operative OP AGEA n. 25** del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- **Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016** - "Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA

prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.” **Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016** - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

- **Istruzioni Operative n. 32 del 6 luglio 2017** - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Art. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014** – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014** – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015-** riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 LUGLIO 2015** - oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015** - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015** - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016** - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016** - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- **Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018-** Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017.
- **Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017-** Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- **Nota AGEA prot. n. 89349 del 21 novembre 2019** - chiarimenti in merito all’esercizio

dello svolgimento di attività non agricole (attività sportiva) su superfici dichiarate in domande di aiuto.

- **Istruzioni Operative n.9 del 20 febbraio 2020** - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015.
- **Circolare AGEA prot. n. 17308 del 2 marzo 2020** - Criteri di mantenimento delle superfici.
- **Nota AGEA Coordinamento n. 74630 del 11 novembre 2020** - agricoltore in attività – chiarimenti alla circolare AGEA Prot. N. 99157 del 20 dicembre 2018
- **Nota Agea n. ORPUM.4142 del 22 gennaio 2021** - disposizioni emergenziali da Covid-19 in materia di documentazione antimafia
- **Circolare AGEA Coordinamento n.11440 del 18 febbraio 2021**
- **Nota ARGEA prot. n. 8867 del 10 febbraio 2021**

3 DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «programmazione»: l'iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «priorità»: "priorità dell'Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013;
- «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
- «regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS;
- «misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- «intervento»: Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

- «quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- «categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013;
- «intervento completato»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

Il Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- «beneficiario»: un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- «inadempienza»:
 - con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
 - con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
- «domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere

il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013;

- «altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- «sistema di identificazione e di registrazione degli animali»: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, rispettivamente;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000
e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto
A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «banca dati informatizzata»: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «passaporto per gli animali»: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- «registro»: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «codice di identificazione»: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- «misure di sostegno connesse agli animali»: le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate;
- «animali dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «animale potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali

nell'anno di domanda in questione;

- «animale accertato»: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
- «detentore»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- «misure di sostegno connesse alla superficie»: le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;
- «uso»: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura;
- «superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
- «sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «parcella di riferimento»: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- «materiale geografico»: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

Altre definizioni utili sono:

- «particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.).
- «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- «UTE»: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal

medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.

- «CAA»: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- «UT»: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
- «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e referencia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
- «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
- «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo Pagatore ARGEA presentano le domande 2021 secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande di sostegno sono di competenza della Regione, in qualità di Autorità di Gestione, che ne disciplina la gestione nei bandi e nelle disposizioni applicative.

Le presenti Istruzioni Operative si applicano alle domande di pagamento relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, di seguito denominate "domande". In particolare, sono interessate le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013

- Misura 10, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali;
- Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;

- Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- Misura 13, Sottomisura 1 - Pagamento compensativo per le zone montane;
- Misura 13, Sottomisura 2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi;
- Misura 13, Sottomisura 3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici;
- Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali;
- Misura 15, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima.

4.1 Ambito territoriale

Le domande hanno ambito territoriale regionale e, pertanto, i beneficiari devono presentare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le superfici in conduzione oggetto del sostegno. La regione di competenza dell'OP ARGEA è la regione Sardegna.

5 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARGEA presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;

La costituzione/aggiornamento/chiusura del "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati Centralizzata dell'OP ARGEA deve essere effettuata presso la sede prescelta, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Le spese per la tenuta del fascicolo aziendale sono un onere a carico dell'OP ARGEA; tale servizio, pertanto, è completamente gratuito per l'agricoltore.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni.

Si rammenta che, secondo quanto indicato nelle Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 e s.m.i., la validità del mandato coincide con l'anno civile; l'eventuale revoca deve essere formalizzata al CAA entro il 30 novembre, con validità decorrente dal 1° gennaio successivo.

Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento prot.n. 14300 del 17 febbraio 2017, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda 2021.

5.1 Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "parcelle aziendali" che costituiscono l'azienda. La proposta di una nuova isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come

«Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale», è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra 2 o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzino uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

5.2 Domanda in modalità grafica

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali.

La Decisione di esecuzione della Commissione UE del 17 maggio 2018 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali deve garantire la copertura al 100% della superficie totale determinata nell'anno precedente per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione

e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Nell'ottica di prevenire gli errori dei beneficiari all'atto della dichiarazione delle superfici, rendendo più efficienti i controlli amministrativi, l'obbligo della domanda grafica riguarda tutte le domande relative ai regimi di aiuto per superficie: domanda unica, domande di contributo per lo sviluppo rurale, domande di altri settori che si basano sulla dichiarazione delle superfici.

Il regolamento prevede un adeguamento graduale per il I pilastro e un passaggio integrale, dall'annualità 2018, per le domande a superficie dello sviluppo rurale, in quest'ultimo caso derogato dalla Decisione di esecuzione della Commissione UE del 17 maggio 2018 che ha disposto analoga progressività anche per la domanda PSR.

ARGEA pubblica le apposite funzionalità per la predisposizione e per la presentazione delle domande 2021 in modalità grafica.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di parcelle aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del Piano di Coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare;
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola; le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.

5.3 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2021 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda.

Allo scopo di consentire l'ordinato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto, si raccomanda di inserire tali documenti entro 45 giorni dalla data di stipula di ciascun atto, eventualmente specificando se si ritiene di avvalersi della possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

I titoli di conduzione inseriti oltre i 45 giorni dalla data di stipula saranno oggetto di apposite verifiche a campione, propedeutiche alla conclusione dell'istruttoria di ammissibilità, a meno che ricadano nelle seguenti fattispecie: fascicoli di nuova costituzione, subentri nella conduzione dell'azienda.

5.4 Piano di coltivazione

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162 e dal par. 3 delle Istruzioni Operative n.9 del 20 febbraio 2020 concernenti "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015".

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste:

- nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.;
- nelle Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale;
- nelle Istruzioni Operative n.9 del 20 febbraio 2020 D. M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015

5.5 Contenuto del piano di coltivazione grafico

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), le pratiche equivalenti e ogni altra informazione relativa all'uso del suolo dichiarato e rilevato nell'anno precedente.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

- 1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale utilizzando l'ortofoto sottostante.

Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

- 2) Dichiarare la superficie:

a) Sulla base della "**superficie calcolata**" il beneficiario deve:

i) Confermare la stessa, o:

ii) Rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).

La "superficie calcolata" dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "superficie dichiarata".

- 3) Aggiunta di informazioni:

a) Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio ortive, o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

6 TIPOLOGIA DI DOMANDA

È indispensabile indicare la tipologia di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. Domanda iniziale;
2. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014;
3. Comunicazione di ritiro di domanda ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014 (ritiro totale/ parziale).
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali)

6.1 Domanda iniziale

È la domanda di sostegno e pagamento o domanda di pagamento presentata per la campagna 2021 ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013.

La domanda di pagamento sarà considerata valida solo se la domanda di sostegno è ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione.

Di seguito sono elencate le possibili finalità di domanda iniziale:

- a) Sostegno e pagamento;
- b) Aggiornamento annuale (conferma impegno);
- c) Estensione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15 par. 2).
Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.
Questa tipologia di domanda impone il rispetto della durata iniziale dell'impegno.
- d) Sostituzione impegno (Reg. (UE) 807/14 Art. 15, par. 3). Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre, per il restante periodo di esecuzione, la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.
Questa tipologia di domanda comporta l'assunzione di un nuovo impegno, indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- e) Trasformazione dell'impegno Reg. (UE) 807/14 art. 14 par. 1). In corso di esecuzione dell'impegno gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi degli articoli 28, 29, 33 o 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno. Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Questa tipologia di domanda comporta l'assunzione di un nuovo impegno, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.
- f) Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 par. 2). Se il beneficiario durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

6.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1306/2013.

Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

6.3 Domanda di modifica ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

6.4 Domanda di modifica ai sensi del paragrafo 1 bis dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares (2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché il "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevedono la possibilità di applicare la fattispecie dei "controlli preliminari", qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e si basi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari", di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014, rientrano i controlli previsti dai seguenti articoli normativi:

- a) 29(1), (c) del Reg. n. 809/2014, al fine di evitare che una stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuto;
- b) 29(1), (e), del Reg. n. 809/2014, al fine di evitare che uno stesso capo zootecnico sia oggetto di una doppia domanda di aiuto;
- c) altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario nei termini previsti dall'art. 11 del Reg. UE 809/2014, entro e non oltre 26 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021, comunque non oltre la data del 22 giugno 2021.

6.5 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/201 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

6.6 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

È possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

L'autorità competente per l'istruttoria valuta la comunicazione di ritiro, in riferimento agli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

I termini per la presentazione delle domande all'OP ARGEA previste per la campagna 2021, nelle more della pubblicazione di eventuali modifiche alla normativa vigente riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande, sono:

- a) Domande iniziali: **17 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014 (il 15 maggio 2021 cade di sabato);
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2021**
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2021**.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP ARGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. 8.4

7.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 17 maggio 2021. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **11 giugno 2021** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **31 maggio 2021** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11 giugno 2021**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 giugno 2021** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

L'autorità competente ARGEA determina la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda

riscontrate. In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

8 MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE PORTALE SIAN

8.1 Configurazione delle misure di Sviluppo Rurale su sistema SIAN (VCM)

Al fine di consentire all'Organismo Pagatore di garantire la verificabilità e controllabilità delle misure, come richiesto dal Reg. (UE) 1305/2013 all'art. 62, è necessario che ciascuna Autorità di Gestione configuri sul sistema informativo SIAN mediante l'applicativo VCM gli elementi caratteristici riferiti alle schede di misura del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

8.2 Predisposizione parametri

Al fine di censire puntualmente sul sistema informativo SIAN tutti i parametri riportati nei PSR, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di sostegno e pagamento, sono messi a disposizione delle Autorità di Gestione i seguenti servizi informativi:

- Predisposizione degli Interventi;
 - ✓ Aggiornamento associazione dei codici prodotti agli interventi
 - ✓ Definizione della combinazione tra interventi
 - ✓ Definizione della cumulabilità tra interventi
 - ✓ Definizione di eventuali premi aggiuntivi
- Gestione Bandi Regionali;
- Censimento Territori Svantaggiati;
- Gestione degli ambiti territoriali
- Gestione delle decurtazioni (demarcazioni, OCM, vendemmia verde, Greening, etc.)

Nell'Allegato 2 sono riportati i prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati dalle Regioni nei PSR e/o nei relativi bandi.

8.3 Istruttoria preliminare

Per facilitare l'accesso delle aziende ai benefici comunitari, nella fase di compilazione della domanda vengono introdotti alcuni controlli di base al fine di segnalare all'utente le eventuali difformità che nella successiva fase istruttoria amministrativa potrebbero determinare la non ammissibilità della domanda o l'applicazione di riduzioni.

8.4 Soggetti accreditati

Il beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARGEA, previo conferimento di un mandato;

I mandati e le deleghe di cui al precedente punto sono registrati sul portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

8.5 Compilazione, stampa e rilascio delle domande

Nel rispetto della competenza primaria che spetta alle Regioni in materia di attuazione delle misure di sviluppo rurale, la domanda di sostegno è di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR.

La domanda di pagamento è di competenza dell'Organismo Pagatore e deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore ARGEA ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema (allegato 1) contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione da parte del richiedente - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARGEA).

8.6 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, a partire dalla campagna 2015, è stata introdotta anche la presentazione con firma elettronica.

Per sottoscrivere la domanda con firma elettronica, mediante codice OTP (One Time Password), il beneficiario deve preventivamente registrarsi al portale ARGEA, ottenere le credenziali di accesso come "utente qualificato", aggiornare il proprio profilo inserendo il proprio numero cellulare (necessario per ricevere l'SMS) ed accettare le condizioni di utilizzo della firma elettronica. Al momento della firma elettronica della domanda, il sistema verificherà che il

codice fiscale del beneficiario sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica stessa. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo, verrà inviato il codice OTP con un SMS sul telefono cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Nei bandi "non dematerializzati" tale codice non sostituisce la firma autografa del beneficiario in quanto viene apposto solo sul primo quadro dell'anagrafica in basso a sinistra del foglio.

Nel caso in cui una Regione abbia definito, in fase di predisposizione, un bando "dematerializzato", sarà obbligatorio per tutte le tipologie di utenti coinvolte nel procedimento (CAA) firmare, esclusivamente con firma elettronica, il modello precompilato caricato a sistema prima del rilascio della domanda. Non verrà quindi richiesto al beneficiario di apporre la firma autografa sul modello di stampa.

9 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore ARGEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di ARGEA è la seguente: argea@pec.agenziaargea.it.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo.

- Professionisti - L'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti

- Società - Le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese
- Ditte Individuali - Le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese
- Pubbliche Amministrazioni - Devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati;
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN. In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

10 INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

Le domande sono predisposte in coerenza con il reg. 1306/2013 (artt. dal 67 al 73) e si basano anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda.

Le domande possono essere presentate mediante l'utilizzo dei modelli allegati alle presenti Istruzioni Operative.

Le modalità di compilazione e rilascio sono descritte nell'apposito paragrafo delle presenti Istruzioni Operative. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

11 CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superficie e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

- **aziende non selezionate a campione**

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

- **aziende facenti parte del campione**

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità relativamente a ciascun PSR (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Alle aziende, qualora autorizzato dalla ADG, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un acconto fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

12 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014, Titolo II – Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e Titolo III - Controlli. In particolare, i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'Organismo Pagatore ARGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021;
- verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti;
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2021;
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;

- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- verifiche di completezza e congruità delle informazioni presenti nelle domande di pagamento, con particolare riguardo alla verifica dell'annualità di impegno rispetto alla domanda di sostegno, della corretta indicazione delle date di inizio e fine impegno;
- controlli specifici previsti per la misura.

Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti dalle regioni sull'applicazione VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure), una volta che l'OP abbia completato la valutazione di verificabilità e controllabilità delle misure.

Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il DM n. 2588 del 20 marzo 2020.

Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento. È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per il controllo del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive Istruzioni Operative contenenti modalità e termini di controllo.

12.1 Agricoltore in Attività

Il Reg. UE 1305/2013 prevede, per le misure 11,13 e 14 del PSR, come requisito obbligatorio, che il beneficiario sia "agricoltore in attività".

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei requisiti riportati all'art. 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i.

L'Organismo pagatore ARGEA attua i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base del predetto DM.

12.2 Mantenimento attività agricola minima e l'esercizio dell'attività agricola e non agricola

Nei paragrafi da 4 a 7 delle Istruzioni Operative n.9 del 20 febbraio 2020 concernenti "D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015" vengono stabilite le regole che i beneficiari devono seguire per il mantenimento dell'attività agricola minima e per l'esercizio dell'attività agricola e non agricola.

12.3 Superfici non agricole

L'AGEA, a partire dal 2016, ha provveduto ad avviare il 4° ciclo triennale di aggiornamento del proprio GIS, attraverso una puntuale copertura territoriale.

L'aggiornamento del SIPA–GIS richiesto dai Servizi della Commissione UE ha il fine di riscontrare le eventuali modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute rispetto al precedente triennio di riferimento. Tale aggiornamento è finalizzato, tra l'altro, a far emergere la variazione dell'occupazione del suolo da "agricola" a "non agricola" (c.d. "eclatanze").

Le domande di pagamento 2021 tengono conto degli aggiornamenti dell'uso del suolo riscontrato e dell'eventuale identificazione di nuove superfici non agricole.

12.4 Controllo misura 11 – agricoltura biologica

Per le aziende che presentano domanda per la misura 11 (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo, previsto dall'art. 29 del Reg. UE 1305/2013 (ex articoli 8 e 9 del Reg. (CE) 2092/91), da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB). I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

12.5 Controllo misura 10 – Produzione Integrata

Nell'ambito della corresponsione degli aiuti per la misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali), previsti dall'art. 28 del Reg. UE 1305/2013, alcune ADG di competenza dell'Organismo pagatore AGEA, hanno subordinato l'ammissibilità dell'aiuto per la produzione integrata, all'adesione delle aziende al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) e all'esito dei controlli.

12.6 Uso oggettivo

La circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017 prevede che le superfici coltivate, che godono delle seguenti caratteristiche:

- ricadono su superfici contigue all'isola aziendale;
- hanno un'occupazione del suolo analoga alla copertura vegetale della superficie contigua;
- sono nel limite del 2% (e al massimo 1 ettaro) dell'isola aziendale della quale si precisano le dimensioni;

possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo".

Dichiarando l'uso oggettivo, l'agricoltore è esonerato dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione, ma i riferimenti catastali delle particelle sulle quali si estende l'isola entrano a far parte della consistenza territoriale aziendale dell'agricoltore.

12.7 Orientamento tecnico-economico (OTE)

Il Regolamento CE 1242/2008 istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. La finalità è quella di stratificare, in modo oggettivo ed omogeneo, sulla base di informazioni di carattere strutturale ed economico, le aziende agricole operanti sul territorio dell'Unione Europea, sulla base dei seguenti principi: semplificazione, armonizzazione e comparabilità tra gli Stati Membri.

L'orientamento tecnico-economico (OTE) di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale. Le classi di orientamento tecnico-economico generali e principali sono strutturate in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione dei gruppi di aziende.

La dimensione economica dell'azienda viene definita in base alla produzione standard totale dell'azienda, equivalente alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva,

moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti ed è espressa in euro.

L'importanza delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione finale dell'azienda. Il rapporto è espresso sotto forma di fascia percentuale.

Per produzione standard si intende il valore normale della produzione lorda, ottenuta quale sommatoria del valore del prodotto principale e dei prodotti secondari; non comprende i pagamenti diretti, l'Imposta sul Valore Aggiunto e le tasse sulla produzione. La PS è determinata a livello regionale e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale considerate dalla indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Le produzioni standard sono basate su valori medi rilevati durante un periodo di riferimento quinquennale; esse, tuttavia, devono essere attualizzate periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità.

Per la determinazione delle produzioni standard si utilizzano quali fonti informative le statistiche estimative per il calcolo delle rese produttive ed i conti economici nazionali, per i prezzi dei prodotti delle colture e degli allevamenti.

13 CONTROLLI IN LOCO

13.1 Estrazione del campione delle domande

L'OP ARGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

13.2 Rispetto della percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza delle Autorità di Gestione, una volta completati tali controlli, l'OP ARGEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende

che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;

- qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

Al fine di garantire che la selezione del campione di controllo in loco tenga conto di possibili infrazioni o fattori di rischio individuati nel corso dei controlli amministrativi, le Autorità di Gestione possono selezionare nuovi beneficiari da sottoporre a controllo in loco.

Tale operazione deve essere effettuata mediante apposita comunicazione scritta all'OP ARGEA da parte della Regione competente.

13.3 Aumento dei controlli

L'art. 35 del Reg. UE 809/2014 prevede che, sulla base degli esiti tecnici riscontrati nei controlli in loco della campagna precedente, AGEA proceda all'eventuale incremento delle percentuali minime di selezione del campione.

Per la campagna 2021 si applica l'art 4, par 4 del Reg. UE 532/2020.

AGEA nell'ambito di un particolare regime di aiuto o misura procede, nella campagna successiva, all'estrazione di un campione integrativo, qualora dalla elaborazione dei risultati dei controlli in loco della campagna in corso vengano riscontrati scostamenti, in termini di beneficiari e superfici, superiori alle soglie previste nel documento dei Servizi della Commissione UE "wd DS_CDP_2015_02 - Increase of OTSC_FINAL – Clean".

Sulla base di tali indicazioni, e prendendo in considerazione per calcolo i dati degli esiti dei controlli in loco, viene elaborata un'apposita analisi dei risultati per misura/regione con il tasso di errore riscontrato.

Nel tasso di errore vengono prese anche in considerazione le situazioni di scostamento per gruppo coltura derivanti da anomalie legate alla mancata informatizzazione delle informazioni riferite alla presenza e registrazione dei titoli di conduzione (anomalie amministrative correggibili in fase di istruttoria). Di conseguenza, nella fase di valutazione di incremento del campione, viene tenuto conto che la natura delle anomalie amministrative rilevate non ha un reale impatto sul rispetto delle condizioni di ammissibilità e sugli impegni e che il tasso di errore sovrastimato da tali anomalie non deve determinare un aumento del tasso di campionamento.

14 CONDIZIONALITÀ

L'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione, dispone che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 809/2014, che disciplina il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Per le domande relative alle misure definite all'art. 92 del Reg. UE 1306/2013, si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo dello stesso regolamento, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013.

I controlli relativi alle superfici per le quali viene richiesto il pagamento dell'aiuto nonché quelli per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità, sono eseguiti dall'OP AGEA, tenuto conto anche delle seguenti esigenze Operative:

- metodologia di esecuzione dei controlli concordata con i servizi della UE;
- necessità di eseguire, conformemente alle disposizioni del Reg. (UE) n.09/2014, contemporaneamente i controlli in loco sul primo e sul secondo pilastro.

Gli esiti dei controlli effettuati sono resi disponibili progressivamente alle Autorità di Gestione tramite le applicazioni SIAN dedicate alla gestione delle domande di pagamento.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA coordinamento e alle eventuali Istruzioni Operative di campagna dell'Organismo Pagatore ARGEA.

14.1 Scheda di condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la "scheda di condizionalità", disponibile nel SIAN per ciascun anno civile.

Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. (CE) di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2013 – 2017).

- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

Il soggetto accreditato, abilitato alla trasmissione telematica dei dati della domanda, deve consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità presente sul SIAN.

15 DEMARCAZIONE

15.1 Demarcazione tra I e II pilastro – aiuti accoppiati art. 52 e greening art. 43 del reg. (UE) 1307/2013

L'Organismo Pagatore ARGEA effettua i controlli e, per escludere il doppio finanziamento delle pratiche ai sensi degli artt. 43 (greening) e 52 (sostegno accoppiato) del Reg. (UE) n. 1307/2013, sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Gestione:

- deduce dall'importo unitario del premio l'importo definito dall'Autorità di gestione in fase di predisposizione;

oppure

- decurta dalle quantità ammissibili a premio le quantità oggetto di premio sul settore DU.

Art. 52 Reg. 1307/2013 - Aiuti accoppiati	Dettaglio
LATTE	vacche da latte
	latte in zone montane
	bufale
CARNE BOVINA	vacche nutrici
	bovini macellati 12-24 mesi
OVI-CAPRINO	agnelle
	agnelli macellati in zone IGP e DOP
SOIA	Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia-
GRANO DURO	Toscana, Umbria, Marche, Puglia
	Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
	Basilicata, Calabria, Sicilia,
PROTEOLEAGINOSE	Toscana, Umbria, Marche, Lazio
LEGUMINOSE GRANELLA	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
	Basilicata, Calabria, Sicilia,
RISO	Italia
BARBABIETOLA da ZUCCHERO	Italia
POMODORO da INDUSTRIA	Italia
OLIVETI	Puglia, Calabria, Liguria
	Puglia, Calabria, pendenza >7,5%
	Italia, particolare rilevanza (zone DOP IGP)

Art. 43 Reg. 1307/2013 - GREENING (INVERDIMENTO)	Diversificazione delle colture
	Aree di interesse ecologico - EFA
	Prati permanenti

15.2 Demarcazione tra Il pilastro e OCM vino

Nel caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde (art. 47 del Reg. (UE) 1308/2013) con una domanda di Sviluppo Rurale, si effettua il controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e nei relativi Bandi e riportato sul sistema SIAN in fase di predisposizione di parametri e interventi.

15.3 Demarcazione tra Il pilastro e OCM ortofrutta

È sottoposto a controllo del rispetto dei criteri di demarcazione secondo quanto stabilito dall'Autorità di Gestione nel PSR.

16 CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La base di calcolo dell'aiuto è fissata a norma degli artt. 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell'art. 19 bis del Reg. UE 2016/1393.

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

16.1 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dell'art. 19bis del Reg. UE 2016/1393 – Misure connesse alla superficie

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Pagamenti agro-climatico-ambientali", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Ai sensi dell'art 18, par. 6, qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. (UE) 640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione" e dall'art. 19 bis del Reg. UE 2016/1393 "Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione per le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici".

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO CULTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 Reg. UE 640/2014 - TUTTE LE MISURE AD ECCEZIONE DELLE MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%-20%]	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Applicazione di una sanzione supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO CULTURA (stessa aliquota di aiuto) art. 19 bis Reg. UE 640/2014 (Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7) MISURE 12 e 13 del Reg. UE 1305/2013		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 HA	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 19 bis, par. 1 Reg. UE n. 640/2014)

In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure >3%	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza constatata (articolo 19 bis, par. 1 Reg. (UE) 640/2014 – Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7), con la riduzione del 50% della sanzione amministrativa se nessuna sanzione per sovradichiarazione è stata mai irrogata al beneficiario per la stessa misura (articolo 19 bis, par. 2 Reg. (UE) 640/2014 – Reg. UE 2016/1393, art. 1, punto 7).
---------------	-------------------------------------	--

Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19, par.1 e 2 e dell'art. 19 bis, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato (Art. 19, par.3 e Art. 19 bis, par. 4 del Reg. (UE) 640/2014).

16.2 Riduzioni ed esclusioni ai sensi degli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) 640/2014 – Misure connesse agli animali

L'articolo 4 paragrafo 7 (premi per animali) del DM prot. 1922 del 20 marzo 2015 dispone la registrazione individuale nella banca dati nazionale anche per il settore ovi-caprino.

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento.

Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati (articolo 30 paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014).

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure sugli animali.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014()		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	Fino ad un massimo di 3 animali	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera a) Reg. (UE) 640/2014)

In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento fino al 10%	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera a) Reg. (UE) 640/2014)
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento > 10% e fino al 20%	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera b) Reg. (UE) n. 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto in base all'articolo 31 paragrafo 2 comma 2 Reg. (UE) n. 640/2014
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno (Articolo 31 paragrafo 2 comma 3 Reg. (UE) 640/2014). Inoltre, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarato e il numero di animali determinato in conformità all'articolo 30, paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato (Articolo 31 paragrafo 2 comma 2 Reg. (UE) 640/2014).

Eventuali riduzioni e sanzioni riscontrate vengono applicate all'importo determinato sulla base delle UBA riscontrate.

16.3 Calcolo dell'esito per le piante

Nell'ambito delle tipologie intervento attivate per il PSR nella misura 10, è prevista una misura di intervento volta alla salvaguardia della biodiversità vegetale, rivolta in particolare alle varietà in via di estinzione. Per tale tipologia intervento può essere richiesto un premio per singola pianta.

Il beneficiario, nella propria domanda di pagamento, richiede quindi la corresponsione di un premio, dichiarando il numero delle piante delle varietà previste per l'intervento.

Il numero delle piante ammissibili a premio è determinato attraverso il confronto tra numero di piante dichiarate e numero di piante accertate, e, in caso di mancato riscontro delle piante dichiarate, prevede l'applicazione di riduzioni e sanzioni, secondo il seguente schema:

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INTERVENTI CON PREMIO PER PIANTA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	Fino ad un massimo di 3 piante	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare secondo la seguente regola: il numero di piante non riscontrate è diviso per il totale delle piante accertate
In tolleranza	Più di 3 piante, scostamento fino al 10%	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare secondo la seguente regola: il numero di piante non riscontrate è diviso per il totale delle piante accertate
In tolleranza	Più di 3 piante, scostamento > 10% e fino al 20%	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare secondo la seguente regola: il numero di piante non riscontrate è diviso per il totale delle piante accertate
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno. Inoltre, il beneficiario è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di piante dichiarato e il numero di piante determinato. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità alle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

16.4 Riduzioni ed esclusioni ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto degli impegni e di altri criteri di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 –, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”

16.5 Riduzione della consistenza zootecnica a seguito del controllo di plausibilità effettuato in fase di controllo in loco

Per le misure a superficie che prevedono la verifica della consistenza zootecnica ai fini del controllo della densità di bestiame (carico UBA/Ha), sulla base di quanto previsto dalle linee guida della Commissione UE per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il PSR (“Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development”), durante il controllo in loco dell'azienda deve essere effettuato un controllo di plausibilità.

Tale controllo, attraverso la verifica del registro degli animali tenuto dall'azienda e un controllo incrociato di queste informazioni con il numero di animali presenti in stalla e presenti in BDN alla data del controllo in loco, mira a verificare appunto la plausibilità della consistenza zootecnica dichiarata.

Nessun controllo di plausibilità è comunque ammesso per le specie animali non contenute nella BDN: gli animali appartenenti a tali specie devono essere sempre contati e il loro impatto sulla densità deve essere valutato.

Pertanto, nel caso in cui la densità di bestiame (Carico UBA/Ha) sia un elemento di ammissibilità saranno svolte le seguenti attività:

- 1) Rilevazione della consistenza zootecnica in azienda, durante il controllo in loco, mediante conteggio fisico dei capi;
- 2) Rilevazione della consistenza zootecnica in BDN alla stessa data del conteggio fisico;
- 3) Confronto delle 2 rilevazioni e calcolo dell'eventuale scostamento;
- 4) In caso di scostamento maggiore di zero, applicazione di una riduzione, pari alla percentuale di scostamento calcolata al punto precedente, alla consistenza zootecnica che la regione ha indicato come significativa ai fini del carico di bestiame (es. se il carico va fatto alla data di presentazione della domanda, lo scostamento calcolato in precedenza sarà applicato alla consistenza rilevata alla data di presentazione della domanda);
- 5) Il carico di bestiame sarà calcolato utilizzando la consistenza zootecnica risultante dopo l'applicazione dello scostamento.

I controlli di plausibilità sono esclusi per le misure in cui i pagamenti sono calcolati per unità di bestiame.

17 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.

Sulla base delle indicazioni comunicate dalle ADG regionali, sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/ idoneità di allegati, ecc.). In questi casi, la verifica viene effettuata dalla Regione competente che comunica l'esito all'Organismo pagatore ARGEA(ITC).

Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza.

18 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

18.1 Documentazione antimafia

AGEA con le circolari prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018, n. 76178 del 3 ottobre 2019, n. 12575 del 17 febbraio 2020 e n. 37623 del 28 maggio 2020 del Coordinamento, con le Istruzioni Operative n. 3 prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 e con le Note OP prot. n. 7228 del 29 gennaio 2020, n. 36409 del 28 maggio 2020, n. 39191 dell'11 giugno 2020 e n. 65897 del 6 ottobre 2020 ha recepito le modifiche normative intervenute in materia di acquisizione della documentazione antimafia. La nuova disciplina prevede l'obbligo di acquisire le informazioni antimafia nei casi in cui l'importo complessivo concedibile, relativo alla singola domanda presentata, sia superiore a 25.000 euro, oppure, per le domande presentate dopo il 31/12/2018 in caso di importo complessivo concedibile superiore a 5.000 euro o presenza di concessioni demaniali nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020 all' Art. 10 comma 4 ha disposto che "all'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, non è stato applicato l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia alle domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000,00 euro.

La Circolare AGEA n. 12575 del 17 febbraio 2020 chiarisce che non è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP AGEA, dell'Informazione antimafia.

Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad ARGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'OP ARGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia.

Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione. Ha, altresì l'obbligo di informare ARGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata istituita presso ogni Prefettura la c.d. white list, ovvero l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis della L. 190/2012 e s.m.i., l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:

- a) Per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;
- b) Ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.

L'iscrizione è dichiarata dal beneficiario nella domanda di aiuto. Argea verifica l'iscrizione nell'elenco attraverso la consultazione della BDNA.

18.2 Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente nell'apposita sezione della domanda il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito; conseguentemente il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichi quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

18.3 Procedure di recupero di somme indebitamente percepite

L'OP ARGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari.

In particolare, si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. ... omissis ...

L'OP ARGEA con determinazione n. 6541 del 29.12.2020 ha adottato il “Manuale Irregolarità, sanzioni e recuperi per la tutela degli interessi finanziari”. La procedura descritta nel citato garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

18.4 Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che “in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono iscritti nel Registro Nazionale Debitori.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

19 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ARGEA), istituita con Legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica. Ulteriori finalità di interesse pubblico.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare Responsabili esterni del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente connesso al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati e comunque nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	I dati personali trattati per le finalità sopra descritte possono essere oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

	In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'ARGEA nel suo ruolo di Organismo Pagatore Regionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Commissario Straordinario/Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di ARGEA è in Via Cagliari, n. 276 – 09170 ORISTANO. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo: www.agenziaargea.it
Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	ARGEA ha proceduto a designare, in qualità di Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), la società "Qualifica Group srl", nella persona del dott. Ferrante Enrico, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@agenziaargea.it.
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'ARGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di ARGEA-
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

	a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata argea@pec.agenziaargea.it con idonea comunicazione citando: Rif .Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	---

19.1 Pubblicazione dei pagamenti.

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

20 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/ pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati;
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

21 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, l'Organismo Pagatore ARGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente positivo viene effettuata dalle Regioni nei casi in cui le stesse abbiano assunto delega delle attività istruttorie. In taluni casi l'Organismo Pagatore ARGEA, previo accordo con la Regione, provvede direttamente alla comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo notificando ai richiedenti l'esito della domanda.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 – uso della telematica - e successive modificazioni e della Legge n. 69/2009.

22 ALLEGATI

Allegato 1 - 2 - 3 – Modelli di domanda 2021 e istruzioni per la compilazione

Allegato 4 – Elenco dei prodotti

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sian.it/portale-argea e sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Visto

Il Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti
e Controlli FEASR

Dott. Agr. Camillo Gaspardini



Vistato da Camillo Gaspardini
il 05/03/2021 alle 14:36:24 CET

FIRMA

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Patrizia Mattioni
Firmatario: MATTIONI PATRIZIA

Data: 05/03/2021 15:00:05 CET